

#### PROVINCIA DI FERMO

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 31 del 26/09/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013.

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 20:30, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. Giuseppe Catalini – il Presidente del Consiglio.

Intervengono i Signori:

<u>N.</u>	Cognome e Nome	<u>P</u>	<u>A</u>	<u>N.</u>	Cognome e Nome	<u>P</u>	<u>A</u>
1	LOIRA NICOLA	X		10	CAPECI SONIA	X	
2	CATALINI GIUSEPPE	X		11	RACCICHINI GIORGIO	X	
3	SILVESTRINI MASSIMO	X		12	AGOSTINI ANDREA		X
4	DI VIRGILIO ANDREA	X		13	BRAGAGNOLO FABIO	X	
5	COSSIRI ANTONELLO	X		14	SALVATELLI LAURO		X
6	MINNETTI DANIELA	X		15	MANDOLESI ROBERTO		X
7	BALDASSARRI ELISABETTA	X		16	VITALI ROSATI GUALBERTO	X	
8	COGNIGNI DOMENICO	X		17	DEL VECCHIO CARLO		X
9	MARZIALI NICOLA	X					

Presenti: 13 Assenti: 4

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini

Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

VESPRINI VALERIO, CIABATTONI CATIA, TALAMONTI UMBERTO, GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, BISONNI RENATO

La seduta è Pubblica.

# OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2013.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante" Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche, recante l'istituzione in via sperimentale dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012; in particolare il comma 1 prevede che si applichino gli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 se compatibili con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

**CONSIDERATO** CHE, con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che a tal fine sono state introdotte le seguenti norme:

- l' art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l' art. 1 lettera f) del comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- l' art. 1 lettera g) del comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in base al quale "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

**VISTO** l'art.13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art.14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**CONSIDERATO CHE** presupposto dell'IMU è il possesso degli immobili così come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

**RICHIAMATO** l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 in cui viene stabilito che soggetti passivi dell'Imposta municipale propria sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa

coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;

VISTO l'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**VISTO** l'art.13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**VISTO** l'art.13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio: in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari a disposizione;

**VISTO** che ai sensi dell'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

**VISTO** l'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, nel quale si stabilisce che in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario della casa comiugale, in quanto la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe

- e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.
   1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**VISTO** che con legge n. 228/2012 il termine per l'approvazione del bilancio per l'anno 2013 è stato inizialmente differito al 30.06.2013;

**RICHIAMATO** il testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 82 dell' 8 aprile 2013) coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e precisamente l'art.10 comma 4-quater che testualmente stabilisce: "All'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

- b) al comma 381:
  - 1) le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2013";
  - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 237 del 2000";

**RICHIAMATO**, inoltre, il comunicato del Dipartimento Centrale Finanza Locale del 14 giugno 2013 che testualmente recita: "Si comunica che con legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed in particolare, al capoverso n.1 della lettera b di tale comma":

**RICHIAMATO** il testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.82 dell' 8 aprile 2013) coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e precisamente l' art.10 comma 4 che stabilisce: "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- b) il comma 13- bis è sostituito dal seguente
  - A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni..... omississ.... L'efficacia delle deliberazioni e del regolamento decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito sino alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**RICHIAMATO** inoltre il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con legge 85/2013, che all'art. 1, rubricato "Disposizioni in materia di imposta municipale propria", al comma 1 testualmente recita: "Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ......, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.";

**RILEVATO** quindi che, la presente proposta di deliberazione, viene formulata, come previsto dell'art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale....omississ.....";

**CONSIDERATO** che per l'anno 2012 con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU;

**DATO ATTO** che per l'anno 2013, l'Amministrazione ha stabilito di non incrementare le tariffe già deliberate nel 2012, ma, alla luce di alcune criticità interpretative relative all'esatta applicazione delle aliquote per qualche tipologia di immobili, si ritiene opportuno modificare l'impostazione dell'atto di determinazione delle aliquote IMU, anche al fine di semplificare i rapporti con i contribuenti e ridurre la possibilità di errore nell'esatta individuazione della corretta aliquota da applicare alle varie fattispecie impositive;

**VISTO** che sulla presente proposta occorre acquisire il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore dei servizi economici e finanziari, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

#### SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE

1) DI approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

# ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria

catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

### 4,00 PER MILLE

Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **DETRAZIONE**

Dall' imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione per figli, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di  $\underline{\epsilon}$  400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare  $\underline{\epsilon}$  600,00.

# **10,60 PER MILLE**

ALIQUOTA BASE DI CUI ALL'ART.13, COMMA 6, DEL D.L.201/2011 AUMENTATA DI 0,30 PUNTI PERCENTUALI

#### 6,00 PER MILLE

### DIMINUZIONE DI 0,16 PUNTI PERCENTUALI.

Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza.

#### 9,60 PER MILLE

# AUMENTO DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI.

Tale aliquota si applica:

- 1) a favore dei possessori di immobili (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.
- 2) Unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 74, 75 e seguenti del Codice Civile, sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio).

- 3) aree edificabili
- 4) terreni agricoli
- 5) ulteriori pertinenze di abitazione principale

# 0,20 PER MILLE

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011.

# 8,70 PER MILLE

# AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI.

Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:

- 1) categoria catastale A10
- 2) categoria catastale C 01
- 3) categoria catastale C 03
- 4) categoria catastale D ad esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille

- 3) DI incaricare il Funzionario dell'Ufficio Tributi di inviare copia della presente delibera esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni entro la data del 28 ottobre 2013; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 2013;
- **4) DI** dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 Supplemento Ordinario n. 162.

L'istruttore

Maurizio Mercuri

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti, così come descritto nel verbale del punto 4) all'ordine del giorno.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

**Richiesti** e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

**Visto** il decreto del Sindaco n.5 del 3/9/2012 con il quale sono stati confermati incarichi dirigenziali sulla base della predetta macro organizzazione e conferito quello della dirigenza IV Settore "Servizi Economici e Finanziari";

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 11, contrari 2 (Bragagnolo, Vitali Rosati) resi nelle forme di legge e di Statuto,

#### **DELIBERA**

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Con successivi voti favorevoli 11, contrari 2(Bragagnolo, Vitali Rosati) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

#### Letto, confermato e sottoscritto

#### Il Presidente del Consiglio

Dott. Giuseppe Catalini (firma acquisita digitalmente)

# Il Segretario Generale

Dott. Dino Vesprini (firma acquisita digitalmente)